



**CIRCOLARE N. 26  
2015/2016  
DEL 1° DICEMBRE 2015**

**Lega Italiana Calcio Professionistico**

Alle Società  
della Lega Italiana Calcio Professionistico  
LORO SEDI

***Circolare n. 15 – 2015 dell’Ufficio Studi Tributarî della FIGC***

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 15 – 2015, elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”.

Cordiali saluti.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Tommaso Miele)**



**UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

**CIRCOLARE N. 15 – 2015**

Oggetto: Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

E' stato pubblicato nella G.U. n. 233 – S.O. n. 55/L - del 7 ottobre 2015, il decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario in attuazione della legge delega 11 marzo 2014, n. 23.

Tra le più importanti disposizioni di modifica si segnalano quelle che seguono.

In materia di revisione della disciplina degli interpelli, con gli artt. da 1 a 8 del decreto sono state apportate **modifiche allo Statuto del contribuente**.

In particolare, con la nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2016, il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni (**interpello ordinario**) o sulla corretta qualificazione di fattispecie oggettivamente incerte rispetto all'interpretazione delle norme applicabili al caso concreto (**interpello qualificatorio**); inoltre il contribuente può chiedere un parere sulla sussistenza delle condizioni e sulla valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti (interpello probatorio), quali, ad esempio, quelli di cui al TUIR per le operazioni intercorse con il Paesi black- list o per le società non operative. Una terza tipologia di interpello è quello relativo all'applicazione della disciplina **sull'abuso del diritto** ad una specifica fattispecie.

Infine il contribuente con **l'interpello disapplicativo** può richiedere un parere per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni o crediti d'imposta. In sostanza, le predette norme tributarie possono essere disapplicate quando il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

L'amministrazione finanziaria deve rispondere in forma scritta e motivata entro 90 giorni agli interPELLI ordinari e qualificatori ed entro 120 giorni alle altre tipologie di interpello. La risposta vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Se la risposta non è comunicata entro il termine previsto il silenzio equivale a condivisione. L'istituto del silenzio-assenso diventa così la regola generale e l'efficacia della risposta o silenzio-assenso si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente purchè riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello.

L'istanza di interpello, che va compilata con l'indicazione dei dati identificativi dell'istante e del tipo di interpello (ordinario, qualificatorio, ecc.) specificando la descrizione della fattispecie e l'esposizione della soluzione proposta, va prodotta prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima, e all'istanza va allegata copia della documentazione rilevante ai fini della risposta.

Le risposte alle istanze non sono impugnabili.

**Con i successivi artt. 9 e 10 del decreto n. 156/2015 sono state introdotte modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.**

In particolare, in merito all'assistenza, rappresentanza e difesa delle parti davanti alle Commissioni Tributarie, viene innalzato da 2.582 a 3.000 euro il valore-soglia che consente alla parte di stare in giudizio senza assistenza tecnica e, tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica, sono stati inclusi i dipendenti dei centri di assistenza fiscale sempre che si tratti di contenzioso originato da adempimenti per i quali il CAF ha prestato assistenza.

Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Viene così ad essere fortemente ridotta la possibilità, finora quasi comune, nei procedimenti tributari, della compensazione delle spese. Non solo, ma dal 1° gennaio 2016, se risulta che la parte soccombente ha resistito in giudizio con malafede o colpa grave (*lite temeraria*) potrà essere, su istanza dell'altra parte, chiamato al risarcimento dei danni.

Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto e la riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

La lettera l) del comma 1 dell'art. 9 del decreto disciplina la materia del **reclamo e della mediazione**.

Come è noto, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto da impugnare, il contribuente può procedere alla notifica all'ente che lo ha emesso, del ricorso alla Commissione Tributaria provinciale sempre che l'atto sia di valore superiore a 20.000 euro; se il valore dell'atto non è superiore a detto importo sussiste, sempre che lo si voglia impugnare, l'obbligo di procedere entro lo stesso termine di 60 giorni, alla notifica del **reclamo** all'ente che ha emesso l'atto e può contenere una **proposta di mediazione** con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

In particolare, con le modifiche apportate dal decreto n. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 l'obbligo del ricorso/mediazione riguarderà non soltanto gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate ma tutti i provvedimenti di valore non superiore a 20.000 euro emessi da Equitalia e da altri enti. Il ricorso, invece, alle Commissioni Tributarie non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura del reclamo/mediazione.

Sempre dal 1° gennaio 2016, l'accordo sulla mediazione comporta la sanzione del 35% del minimo previsto dalla legge mentre attualmente è prevista nella misura del 40%, e la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo mentre finora si perfeziona con il pagamento della prima rata.

Nel termine di 90 giorni durante i quali può essere perfezionata la mediazione, viene sospesa la riscossione delle imposte dovute con l'atto impositivo, previa presentazione di apposita richiesta alla Commissione Tributaria Provinciale.

In caso di mancato accordo il contribuente può costituirsi in giudizio con il ricorso alla Commissione Tributaria entro 90 giorni dalla data di notifica dell'atto.

Le lettere *s)* e *t)* del comma 1 del medesimo art. 9 prevedono che se in pendenza di giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, queste presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia e la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. L'istituto della conciliazione può essere richiesto ed applicato sia in udienza che fuori udienza. Le somme dovute a seguito della procedura di conciliazione possono essere rateizzate (8 rate trimestrali per somme fino a 50.000 euro e 16 rate trimestrali per importi maggiori) e il versamento della prima rata deve aver luogo entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo; il mancato pagamento determina l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e l'irrogazione di una sanzione pari al 40% del minimo previsto dalla legge se l'accordo è stato raggiunto in primo grado e del 50% se l'accordo si è verificato nel secondo grado di giudizio.

Con la lettera *z)* del comma 1 dell'art. 9 del decreto, è stata inserita la possibilità, previo accordo tra le parti, del ricorso cd. "*per saltum*", consentendo che la sentenza della Commissione provinciale possa essere impugnata direttamente con ricorso per cassazione. Quando la Cassazione rinvia la causa alla commissione provinciale o regionale, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parte entro il termine perentorio di **sei mesi** (*in precedenza un anno*) dalla pubblicazione della sentenza.

La lettera *aa*) del comma 1 dell'art. 9 del decreto n. 156/2015 prevede che la parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione, che ha pronunciato la sentenza impugnata, di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

La lettera *ee*) del comma 1 del medesimo art. 9 introduce un'importante novità in materia di esecuzione immediata delle sentenze favorevoli al contribuente. In tal senso, anche il contribuente, alla pari dell'amministrazione finanziaria, avrà il diritto di eseguire in proprio favore la sentenza, a titolo provvisorio, in attesa della decisione definitiva e, se del caso, ricorrendo al **giudizio di ottemperanza**, di cui alla successiva lettera *ii*), con la quale è stata introdotta una sostanziale novità in materia di giudizio di ottemperanza. Per l'esecuzione forzata di una sentenza passata in giudicato, costituente titolo esecutivo, la parte che ne ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza stessa mediante ricorso alle Commissioni Tributarie provinciali o regionali. Con la modifica apportata con la suddetta lettera *ii*), il ricorso in argomento, se trattasi di importi fino a 20.000 e, comunque, per il pagamento delle spese di giudizio, è deciso dalla Commissione in composizione monocratica e, cioè, con il giudice unico.

L'art. 11 del decreto n. 156 del 2015 reca modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante **disposizioni sul processo tributario**.

In particolare è stata rivista la disciplina concernente la composizione e la durata delle commissioni tributarie nonché le fattispecie riguardanti le incompatibilità degli incarichi e la responsabilità disciplinare del giudice tributario. E' poi prevista l'istituzione di sezioni specializzate che siano in grado di giudicare le questioni più particolari.